

INFORMATORE FISCALE & PATRONATO

Stressati dalla manovra?



Affidatevi a noi



Arriva l'Imu,
scopri
le novità

Tutte
le informazioni
nell'inserto
centrale

pagine I - II - III - IV





gennaio 2012 - n. 1

www.aclivarese.it

Registro Stampa
del Tribunale di Varese n. 234

Direzione Acli
Via Speri Della Chiesa, 9
21100 Varese
Tel. 0332.281.204

Direttore responsabile
Tiziano Latini

Redazione (ufficiostampa@aclivarese.it)
Maria Carla Cebrelli
Roberto Morandi

Progetto grafico e impaginazione
Massimo Mentasti
(massimo_mentasti@fastwebnet.it)

Stampa
Magicgraph
Via Galvani, 2bis
Busto Arsizio

Garanzia di tutela dei dati personali - I dati personali degli abbonati e lettori saranno trattati nel pieno rispetto del Dlgs. 196/2003.

Tali dati, elaborati elettronicamente, potranno essere utilizzati a scopo promozionale. Come previsto dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003 in qualsiasi momento l'interessato potrà richiedere la rettifica e la cancellazione dei propri dati scrivendo a:

Acli - via Speri Della Chiesa, 9 - 21100 Varese

S O M M A R I O

EDITORIALE

2012, tutte le novità su fisco e lavoro. 3

FISCALE

La dichiarazione dei redditi
Requisiti essenziali. 4

Il Decreto "salva Italia" 6

Piccole Contabilità, il regime dei minimi
cambia faccia. 10

My Caf.it. 12

Perché devolvere il 5 e 8 per mille. 13

Precisazioni 14

INSERTO CENTRALE I - II - III - IV

PATRONATO

La conciliazione famiglia-lavoro
al tempo della crisi. 16

La riforma previdenziale. 19

Indennità di disoccupazione
con i requisiti ridotti. 24

CTA

Programma delle attività del C.T.Acli
della provincia 25

SERVIZI SAF ACLI 27

2012, tutte le novità su fisco e lavoro

Cari utenti

Il Notiziario Speciale Fiscale 2012 realizzato quest'anno riporta in se molte novità e informazioni fiscali che rivengono anche dalle ultime manovre finanziarie quali, il nuovo modello CUD, la nuova tasse IMU e tutto quanto è stato introdotto dal decreto "salva Italia", a queste vanno poi aggiunte le novità legislative in merito alle "piccole contabilità".

Un capitolo a se invece è dedicato ad un nuovo servizio che Vi offriamo gratuitamente "MY CAF" è uno strumento molto utile per avere sempre con se la propria posizione fiscale e poter direttamente disporre delle proprie dichiarazioni dei redditi, della documentazione allegata e di tutto quanto è stato svolto tramite il nostro CAF.

Nella parte relativa al Patronato abbiamo affrontato il problema della conciliazione famiglia-lavoro in questo tempo di crisi, la riforma previdenziale recentemente introdotta che modifica a partire dal primo gennaio 2012 i regimi pensionistici.

Speriamo che tutte le notizie riportate possano essere utili ed aiutarvi nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla elaborazione della Dichiarazione dei Redditi 2012 (la documentazione in sintesi la trovi nelle quattro pagine centrali che potrai staccare).

Da ultimo voglio rammentarVi i vari i servizi svolti da SAF ACLI Varese, quali le **dichiarazione dei redditi** (730, Unico, 730 integrativi, Bollettini ICI, Dichiarazione ICI, Consegna Cud per destinazione 8 per mille, Contenzioso Tributario, Ravvedimento operoso, Controllo Cartelle Esattoriali, Visure Catastali).

I servizi **ISE** nelle sue molteplici possibilità di impiego (ISE Università, Compilazione D.S.U. Dichiarazione Sostitutiva Unica per calcolo ISE – ISEE – Ricometro, ISE FSA per il Fondo Sostegno Affitti, Ise Trasporti, Ise Mutuo prima casa, in convenzione con la Regione Lombardia e Ise Erp ecc.), le dichiarazioni di **SUCCESSIONE**, elaborazioni della **contabilità** Semplificata e forfetaria **per piccoli operatori economici** e i connessi servizi di trasmissione telematica del Modello UNICO con I.V.A., Dichiarazioni I.V.A. e dichiarazioni 770, oltre al rinnovato servizio **Affitti**, con il quale vogliamo essere di aiuto per tutti gli adempimenti amministrativi per la tenuta dei contratti di affitto.

Il nostro impegno è e sarà sempre quello di offrirVi un servizio all'altezza delle Vostre aspettative.



Filippo
Pinzone

Presidente
Saf Accli Varese

Presidente
Patronato Accli Varese

**FISSATE UN APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE A VOI
PIÙ COMODA TELEFONANDO AL NUMERO VERDE**

800-233526

Attivo dal 30 gennaio 2012 ai seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 18.00; sabato 9.00 - 12.00

La dichiarazione dei redditi

Requisiti essenziali

La dichiarazione dei redditi, è una vera e propria “*dichiarazione d’amore*” che si fa nei confronti dello Stato, nella quale vengono indicati in forma analitica TUTTI i propri redditi conseguiti nell’anno precedente la presentazione della stessa, e dove vengono inoltre indicati sempre analiticamente tutti gli *oneri*, cioè le spese sostenute per particolari ambiti definiti dall’Amministrazione Finanziaria. La dichiarazione dei redditi è un atto **obbligatorio** perché il contribuente è obbligato alla sua presentazione, in caso di omissione rischia pesanti sanzioni; una volta presentata diventa possibile solo modificarla od integrarla, sempre tenendo conto delle scadenze ministeriali.

Ci sono tre tipologie di dichiarazione: Il Modello UNICO, il Modello 730 e il Modello CUD.

Voglio spendere due parole sul modello CUD: esso è una vera e propria dichiarazione dei redditi da parte di un contribuente che nell’anno precedente ha percepito UNICAMENTE il reddito indicato in detto CUD (per n. 365 giorni) **senza aver conseguito altri redditi** (ad esclusione di quelli per l’abitazione + pertinenze) e questo perché solo in questo caso si è già pagato l’imposta dovuta in modo corretto.

Si deve trattare di un vero e proprio Modello CUD, e non di altre certificazioni similari come ad esempio le *Certificazioni sostitutive di CUD* che vengono consegnate dai propri datori di lavoro per le colf – badanti – baby sitter ecc. oppure dalle *Certificazione dei lavori occasionali* soggette a ritenuta d’acconto, altrimenti l’obbligo della presentazione della dichiarazione va assolto mediante il Modello UNICO o il Modello 730.

Vediamo perché, dove sia possibile, il Model-

lo 730 rimane comunque lo strumento più comodo.

Sono molti i vantaggi che offre questo strumento.

Rimborso immediato qualora la dichiarazione chiuda con un risultato a credito del contribuente

Pagamento delle imposte a debito tramite busta paga. Significa che è il **datore di lavoro/ente pensionistico** a provvedere al pagamento delle tasse (a Luglio/Agosto ed eventualmente a Novembre) con completa assenza di code agli sportelli bancari e/o postali, e soprattutto senza il timore di dimenticanze che generano ulteriori esborsi di denaro per interessi di mora e sanzioni.

Semplificazione dei rapporti col fisco in quanto, col rilascio del Visto di conformità non si è soggetti al controllo formale della dichiarazione da parte del Ministero delle Finanze. Avvalendosi, inoltre del nostro servizio di consulenza alla compilazione del modello 730, siete facilitati nell’adempimento delle incombenze di carattere fiscale, ma soprattutto avrete la garanzia di una copertura assicurativa che tutela completamente i nostri utenti: significa cioè che le **sanzioni** relative a errori di compilazione sono a carico completo di SAF ACLI VARESE SRL.

REQUISITI ESSENZIALI per poter accedere al Modello 730 sono:

- **NON essere in possesso di partita IVA.**
- **Avere un rapporto di lavoro dipendente che copra almeno il periodo Aprile/Luglio 2012.**
- **Non essere in possesso di redditi particolari** (ad esempio partecipazioni a società di persone).



Occorre inoltre sottolineare l'importanza, nel modello 730, della figura del datore di lavoro che diventa per il contribuente il **Sostituto d'imposta**, il soggetto, cioè, che trattenendo dalla busta-paga i soldi necessari, provvede direttamente a versare all'Erario le imposte dovute; oppure, in caso di crediti, eroga quanto l'Erario deve al contribuente, nella busta-paga di luglio.

Spesso è sottovalutato questo delicatissimo passaggio della compilazione del modello 730: nello spazio apposito, va indicato infatti il sostituto d'imposta che andrà ad effettuare il conguaglio fiscale a Luglio.

Attenzione, perché non è poi così scontato che sia lo stesso datore di lavoro indicato nel CUD per i redditi dell'anno precedente, quello, cioè, consegnato all'operatore del CAF!!!

Esso coincide **soltanto se** si continua a lavorare presso la medesima azienda oppure se

si è in pensione dall'anno precedente. È diverso invece in tutti gli altri casi: ad esempio, nel corso del 2011 si lavorava presso un'azienda, mentre nel 2012 ci si trasferisce presso un'altra azienda

Cosa comporta tutto ciò?

Significa che al CAF va **sempre comunicato ogni variazione di posto di lavoro** perché è NECESSARIO INDICARE I DATI (Ragione sociale, indirizzo e Codice Fiscale) del datore di lavoro presso cui sarà in essere un rapporto di lavoro o pensione nel mese di luglio 2012.

Per tutti i contribuenti che hanno l'OBBLIGO di presentazione della dichiarazione dei redditi (presenza di più CUD, di altri redditi, ecc) ma non sono in possesso dei requisiti sopra descritti, va utilizzato, invece, il Modello UNICO. ■

Il Decreto “salva Italia”

A decorrere dal 28 dicembre 2011 è entrata in vigore la Legge n.214/2011 che ha sostanzialmente confermato le principali misure di carattere fiscale contenute nel Decreto 201/2011 cosiddetto “Salva Italia” che contiene *le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*.

In sintesi le nuove disposizioni riguardano:

- Deducibilità della quota IRAP relativa al costo del lavoro
- Riconoscimento “a regime” della detrazione del 36%
- Proroga della detrazione del 55% anche per il 2012 e successivo riconoscimento della stessa “a regime” (ridotta però la detrazione al 36%)
- Introduzione di un regime premiante per le società che inviano telematicamente i documenti all’Agenzia delle Entrate (dal 2013)
- Riduzione del limite dell’uso del contante e titoli al portatore
- Anticipazione dell’applicazione dell’IMU
- Introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (dal 2013)
- Introduzione di un’imposta di bollo sui valori scudati
- Nuove modalità di tassazione per Auto, Imbarcazioni e Aeromobili

Vediamo di entrare un po’ di più nel dettaglio.

È riconosciuta “a regime” la detrazione del 36% delle spese per *interventi di recupero del patrimonio edilizio*, significa quindi che questi oneri rientrano fra quelli previsti dal TUIR e non hanno più bisogno di essere prorogati dalle varie Leggi Finanziarie per essere validi.

Le disposizioni rimangono immutate, la spe-

sa massima complessiva su cui calcolare il 36% è pari a Euro 48.000, spetta solo per le unità abitative e relative pertinenze e viene ripartita in dieci quote annuali. Si ricorda inoltre che, a partire dal 14 maggio u.s., non è più necessario inviare la Comunicazione al Centro Servizi di Pescara e non è altrettanto necessario indicare sulla fattura il costo della manodopera.

Viene prorogata per tutto il 2012 la detrazione, pari al 55%, per le spese *finalizzate al conseguimento di risparmi energetici*.

Inoltre, a decorrere dal 1/1/2013, saranno “ricomprese” fra quelle che beneficiano della detrazione del 36%: quindi, dal 2013 tali spese si ritiene diventino anch’esse “a regime”. A decorrere dal 6/12/2011 viene ridotto ulteriormente il limite all’uso di contante e titoli al portatore:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti e titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a Euro 1.000
- gli assegni bancari/postali e i vaglia di importo pari o superiori a Euro 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”
- il saldo dei libretti di deposito bancari/postali **al portatore** dovranno essere estinti o riportati ad importi inferiori a Euro 1.000.

Viene anticipata a decorrere dall’anno 2012 l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale propria) a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati **compresa l’abitazione principale e sue pertinenze** tenendo presente che per:

- **abitazione principale** si intende l’immobile iscritto a catasto come **unica unità immobiliare** nel quale il possessore **dimora abitualmente ed ha la sua residenza anagrafica**



- **pertinenza** dell'abitazione principale si intende quella classificata nelle categorie **C/2 – C/6 – C/7** nella misura massima di **un'unità** pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione

Per individuare la **base imponibile IMU** vanno applicati dei moltiplicatori specifici per tipologia di immobile, ad esempio per i fabbricati di tipo abitativo + le loro pertinenze (C/2 – C/6 – C/7) va moltiplicato il valore della rendita catastale rivalutata X 160

Le aliquote IMU sono due:

- **ordinaria** nella misura dello 0,76% che i Comuni, con apposita delibera, potranno aumentare o diminuire dello 0,3%

- **ridotta** nella misura:

- **dello 0.4% per l'abitazione principale e pertinenze**, che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0.2%
- **dello 0.2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, diminuibile dai Comuni fino all'0.1%

Viene riconosciuta una **detrazione IMU** per l'abitazione principale e sue pertinenze pari a Euro 200 (rapportata al periodo d'anno in cui l'unità immobiliare viene utilizzata come residenza). Per gli anni 2012 e 2013 detta detrazione viene maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio con età inferiore a 26 anni che risieda anagraficamente in detta abitazione e fino ad un massimo di Euro 400.

La nuova imposta IMU va versata, tramite modello F24, in due rate di pari importo; la prima entro il 16/6 e la seconda entro il 16/12

L'art. 16 della legge definisce la tassazione per auto di lusso, imbarcazioni ed aeromobili:

- È confermato, a partire dal 2012, il "**superbollo**" per le autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, di poten-



za superiore a 185 KW nella **misura di Euro 20 per ciascun KW eccedente i 185**.

Questo superbollo non viene applicato per le auto "vecchie" (oltre 20 anni) ed è dovuto in misura ridotta a seconda della decorrenza della costruzione dei veicoli.

- A decorrere dal 1/5/2012 viene istituita la **tassa annuale di stazionamento** a carico di proprietari, usufruttuari e utilizzatori a titolo di leasing di **unità da diporto** che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche; viene calcolata per ogni giorno o frazione di esso in base alla lunghezza dello scafo. Anche in questo caso sono previste delle riduzioni in base alla vetustà del natante. L'Agenzia delle Entrate varerà un provvedimento che stabilirà modalità e termini di pagamento della tassa.
- Viene istituita un'imposta erariale a carico di proprietari, usufruttuari ed utilizzatori a titolo di leasing di **aeromobili privati** (di cui all'art.744 Codice della navigazione) immatricolati nel registro aeronautico nazionale in misura variabile a seconda del **peso massimo al decollo**. Tale imposta va **versata all'atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità**.

È stata introdotta, **a decorrere dal 2011**, un'**imposta sul valore degli immobili situati all'estero**, destinati a qualsiasi uso. La nuova imposta è a carico del proprietario, o detentore di altro diritto reale, ed è pari allo **0.76% del valore degli immobili** ed è dovuto in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso con le stesse regole dell'ICI.

Il valore degli immobili è individuato nel costo risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo dove lo stesso è ubicato.

È stata istituita, inoltre, un'Imposta sul valo-



re delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di cittadini residenti in Italia; tale imposta è pari all'1% per il 2011 e 2012 ed aumenterà al 1.5% dal 2103.

Entrambe le nuove imposte vanno versate entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16/6 o, con la maggiorazione del 0.4% 16/7/2012)

Riguardo le aziende:

- A decorrere dall'anno 2012 è possibile **dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato**.
- Sempre a decorrere dal 2012, la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta è aumentata da Euro 4.600 a **Euro 10.600** se il dipendente è di sesso femminile o di



età inferiore a 35 anni, che aumenta da 9.200 a **Euro 15.200** in caso il dipendente sia impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

- Con riferimento alle dichiarazioni a partire dall'anno 2011, a favore dei contribuenti che assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore indicando **fedelmente tutti i dati previsti**, che risultano **congrui** (anche a seguito di adeguamento), che risultano **coerenti** agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore, è previsto il riconoscimento dei seguenti **benefici**:
 - **Preclusione dagli accertamenti** basati su presunzioni semplici
 - **Riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
 - Determinazione sintetica del reddito solo se il reddito complessivo accertabile eccede di **almeno 1/3 quello dichiarato**.

- Per le imprese e società che pagano un abbonamento speciale RAI, dovranno esporre nel modello UNICO i seguenti dati:
 - Numero dell'abbonamento
 - Categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento
 - Altri elementi eventualmente individuati dal provvedimento di approvazione del Modello UNICO

Verranno revisionate le modalità di determinazione dell'ISEE nonché il relativo campo di applicazione in quanto è stata evidenziata la necessità di tener conto di una maggiore gamma di fattori che hanno incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare come ad esempio i redditi e patrimoni anche all'estero, i carichi di famiglia, la presenza di debiti per l'acquisto della casa ecc.

Inoltre verrà rafforzato il sistema di controllo dell'ISEE anche con la possibilità di condividere gli archivi dei diversi organi della Pubblica Amministrazione. ■

Piccole Contabilità, il regime dei minimi 2012 cambia faccia

Dal 1° gennaio 2012 gli attuali regimi forfettari relativi a:

- nuove iniziative produttive (art. 13 L. 23/12/2000 n. 388)
- contribuenti minimi (art. 1 commi da 96 a 117 L. 24/12/2007 n. 244)

saranno sostituiti da un nuovo regime agevolato. Con il D.L. 98 del 6/7/2011, convertito in Legge 111 del 15/7/2011, infatti, viene istituito un unico regime di vantaggio nell'intento di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che hanno perso il posto di lavoro e di agevolare la costituzione di nuove imprese.

Questo nuovo regime si applicherà per 5 anni, quindi riguarda l'anno in cui viene iniziata l'attività e poi per i quattro anni successivi, inoltre, per consentire un maggior vantaggio all'imprenditoria giovanile, sarà possibile applicare questo regime contabile fino a periodo d'imposta in cui il contribuente compirà 35 anni.

Si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che.

- Intraprendono un'attività di impresa, di arte o professione
- Hanno intrapreso dette attività successivamente al 31/12/2007

I benefici previsti da questa nuova normativa, a livello di semplificazione degli adempimenti sono:

- L'esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scrit-

ture contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette

- Obbligo di numerazione conservazione di tutti i documenti emessi e ricevuti (acquisti e vendite/prestazioni)
- Obbligo di certificare i corrispettivi
- Esonero della liquidazione e dai versamenti periodici IVA
- Obbligo di emissione di fatture senza addebito IVA annotando sulle stesse i riferimenti normativi cui sono soggette le operazioni effettuate
- Esenzione da IRAP
- Non applicazione degli studi di settore

Un'altra importante novità riguarda l'Imposta sostitutiva da applicare; è stata notevolmente ridotta l'entità dell'imposta da pagare: infatti è fissata **nella misura del 5%**, l'attuale regime prevede un'aliquota pari al 20%. Quali sono i requisiti da rispettare per poter usufruire del nuovo regime contabile? Sono parecchi e, dalle stime effettuate sembra che solo il 4% dei "vecchi" utilizzatori di regimi age-



volati potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla nuova normativa.

Riportiamo di seguito i requisiti di accesso:

- ✓ **Nell'anno solare** precedente **non** bisogna:
 - aver conseguito ricavi per un importo superiore a Euro 30.000
 - aver effettuato cessioni all'esportazione
 - aver effettuato spese relative a personale dipendente e/o a progetto o co.co.co.
- ✓ **Nel triennio precedente non** abbia acquistato beni strumentali per un ammontare superiore a Euro 15.000.
- ✓ **Non** si avvalga di altri regimi speciali ai fini IVA come ad esempio Agricoltura e pesca, Vendite a domicilio, Agriturismo ecc.
- ✓ Abbia residenza in Italia.
- ✓ **Non** abbia come attività prevalente od esclusiva il commercio di mezzi di trasporto nuovi e di compravendita di immobili.
- ✓ **Non** partecipi a Società di persone, associazioni e Srl.
- ✓ **Nel triennio precedente non** abbia eser-



citato attività professionale, artistica o di impresa (anche in forma associata o familiare).

- ✓ L'attività da esercitare non sia una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
- ✓ Nel caso di proseguimento di attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non sia superiore a euro 30.000.

Per coloro che non potranno aderire al nuovo regime, è riservato comunque un regime contabile agevolato.

Saranno sempre esonerati dall'obbligo di registrazione e tenuta dei libri contabili, rimanendo tuttavia obbligati alla numerazione e conservazione di tutti i documenti contabili, alla fatturazione e/o alla certificazione dei corrispettivi se la legge lo prevede. Non avranno, inoltre, l'obbligo di procedere alla liquidazione e versamento dell'IVA periodica.

Tuttavia :

- Dovranno procedere alla determinazione dell'IVA secondo le regole generali e, **ANNUALMENTE**, del versamento della stessa.
- Dovranno determinare l'IRPEF dovuta secondo le modalità ordinarie.
- Saranno esenti dall'IRAP.
- Saranno soggetti agli studi di settore.

I nostri operatori del "Servizio contabilità" saranno a vostra completa disposizione, previo appuntamento, a verificare la vostra posizione e ad invormarVi nel dettaglio circa le procedure e gli adempimenti previsti per la Vostra specifica situazione, soprattutto nel caso dobbiate fuoruscire dal regime dei minimi e vederVi applicate le disposizioni riguardanti il regime ordinario della contabilità. ■

MY CAF.IT

My Caf.it è l'innovativo portale pensato e sviluppato per i Clienti del Caf Acli.

My Caf.it è il CAF a casa tua: sul tuo PC, sul telefonino, sul tablet.

È, a tutti gli effetti, il proprio “cassetto elettronico” dove si possono trovare:

- le tue dichiarazioni dei redditi
- la D.S.U. compilata per il calcolo ISEE
- le deleghe F24 per il pagamento delle imposte
- tutta la documentazione consegnata per i tuoi adempimenti fiscali... ed altro ancora!



My Caf.it ti aggiorna sulle novità fiscali che possono interessare te e la tua famiglia, sulle agevolazioni sociali cui puoi eventualmente accedere e sulle notizie di carattere fiscale, finanziario e previdenziale che il Caf Acli seleziona per te.

Potrai trovare anche la tua “**Agenda personale**” dove potrai trovare le tue scadenze fiscali (pagamento dell’ICI, dell’Irpef ecc.) direttamente inserite dal Caf Acli e in cui ogni nostro cliente può inserire direttamente i propri impegni e appuntamenti personali e dove si potrà richiedere di essere avvisato automaticamente sulla propria mail sulle scadenze che sono state inserite.

È un servizio che è sempre in evoluzione, da qualche settimana è possibile inoltre:

- calcolare la convenienza della cedolare secca per coloro che danno in affitto i propri immobili semplicemente perché il sistema si collega direttamente con la propria situazione immobiliare
- calcolare importo, scadenza, nonché le eventuali sanzioni ed interessi per ritardato pagamento del BOLLO dei propri veicoli semplicemente indicando la targa
- tenere sotto controllo il proprio “Bilancio Familiare” che dà anche la possibilità di farsi un bilancio di previsione molto utile per meglio gestire le proprie entrate/uscite come si fa di solito in tutte le aziende.
- La possibilità di avere un collegamento diretto con le Amministrazioni Pubbliche

Ma altre novità saranno in arrivo nel futuro prossimo!

My Caf è davvero un grande valore aggiunto che ti offre il tuo Caf Acli.

Come fare per avere accesso a questo straordinario servizio?

Semplicemente comunicando la propria mail ai nostri operatori nel momento in cui si compila il modello 730 oppure il modello UNICO o per ogni altro servizio richiesto ai nostri sportelli.

Vi verrà inviata una mail di benvenuto dove è presente la Password di primo accesso che verrà subito cambiata con la vostra Password personale.

My Caf.it...tutto quello che ti serve in un clic!

PERCHÉ DEVOLVERE IL 5 E 8 PER MILLE?

Tantissime persone hanno ben compreso il significato di questo (duplice) gesto, che alla fine si risolve con una semplice firma *apposta nell'apposita casella*.

Per altre persone, invece, non è ancora chiaro il senso, la motivazione che dovrebbe spingere il cittadino che paga le tasse a devolvere, parte del gettito fiscale firmando per il cinque e per l'otto per mille.

• Perché l'otto per mille?

Lo Stato italiano, fino a circa vent'anni fa, pagava uno stipendio ai sacerdoti cattolici, la cosiddetta *congrua*; poi, col nuovo Concordato, si è deciso di introdurre un meccanismo di finanziamento più democratico e trasparente in quanto coinvolgeva oltre alla Chiesa Cattolica, anche altre religioni.

Con la Legge 222/85 venne deciso che sarebbe stato devoluto l'8 per mille dell'intero gettito fiscale relativo all'IRPEF per scopi religiosi o caritativi individuando, in base alle scelte espresse dai contribuenti sulla dichiarazione dei redditi, o attraverso la consegna del proprio modello CUD.

Ogni cittadino, quindi può fare la propria scelta fra sette opzioni:

Stato, Chiesa Cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica e Unione Ebraiche Italiane.

Va sottolineato che la mancanza di scelta da parte del cittadino NON significa la mancata destinazione dell'8 per mille: in questo caso esso viene re-distribuito fra gli enti contendenti secondo le percentuali calcolate in base a chi ha espresso una scelta.

ECCO PERCHÉ È IMPORTANTE COMPILARE QUESTA SEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

• Perché il cinque per mille?

Nasce nel 2006 in forma sperimentale; dà la possibilità ai contribuenti di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF e Enti no-profit nell'ambito di categorie individuate dallo Stato, che devono risultare iscritte nell'apposito Albo istituito.



Attualmente le scelte possibili sono:

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di promozione sociale ecc. –
- Gli Enti di ricerca scientifica e universitaria
- Gli Enti di ricerca sanitaria
- I Comuni di residenza (sostegno alle attività sociali)
- Le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI

Apponendo la propria firma nell'apposita casella, il contribuente può scegliere la categoria cui destinare il proprio

cinque per mille, inoltre può eseguire un'opzione in più: ha la possibilità di indicare la specifica Associazione che vuole sostenere, indicando il Codice Fiscale dell'Ente scelto. Il cittadino, quindi, **SENZA ULTERIORE ESBORSO DI DENARO**, può devolvere preziosissimi contributi alle "Buone Cause" che gli Enti/Associazioni di volontariato, di ricerca, di sport dilettantistico e per i Servizi Sociali dei propri Comuni.

La coscienza sociale di ogni individuo deve dare questo input, deve toccare la sensibilità in ognuno per fare questo semplice ma importante gesto di solidarietà e di carità.



PRECISAZIONI

SPESE MEDICHE: dispositivi medici

La Circolare n. 20/E del 13/5/2011 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in tema di spese sanitarie, ed in particolare dei cosiddetti *dispositivi medici*.

È possibile beneficiare della detrazione pari al 19% qualora i dispositivi medici rientrino nella **classificazione nazionale dei dispositivi medici** e, sulla base del parere del Ministero della Salute, sono considerati tali se: "sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base ai decreti legislativi di settore n. 507/92 - n. 46/97 - n. 332/00 e loro allegati, e perciò vengono marcati "CE" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore".



La dicitura generica "Dispositivo medico" riportata sui documenti di acquisto, quindi, non è sufficiente per beneficiare della detrazione; la detrazione è riconosciuta alle seguenti condizioni:

- Nella fattura/scontrino risulti **il nome e/o il codice fiscale** del soggetto che sostiene la spesa
- nella fattura/scontrino risulti la **descrizione** del dispositivo medico
- per ciascuna tipologia di prodotto il contribuente sia in grado che detti dispositivi siano contrassegnati dalla marcatura "**CE**" conservando quindi per ogni tipologia di prodotto, la documentazione da cui risulti che possiede la marcatura CE

Possono essere considerati *dispositivi medici*, se in possesso del marchio CE, ad esempio: occhiali; apparecchi acustici; termometri; siringhe; apparecchi per aerosol; pannoloni per incontinenti; lenti a contatto e i relativi liquidi; prodotti per dentiere; contenitori per urine, feci; test di gravidanza - ovulazione - menopausa; strisce/strumenti per determinazione del glucosio - colesterolo - trigliceridi; test auto-diagnostici tempo di protrombina - rilevaz. sangue occulto nelle feci - celiachia.

NOVITÀ PER 36%

Il Decreto/Legge n. 70 del 13 maggio 2011 "Decreto-Sviluppo" convertito il 12 luglio 2011 nella Legge n. 106, a **partire dal 14 maggio 2011**, ha invece abrogato l'obbligo:

- dell'invio della Comunicazione al Centro Operativo di Pescara
 - dell'indicazione in fattura del costo della manodopera.
- Va comunque sottolineato che, **in sostituzione all'obbligo di invio della Comunicazione a Pescara**, andrà indicato nel Modello Unico:

- dei **dati catastali** dell'immobile
- degli **estremi di registrazione** dell'atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore
- degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

PRECISAZIONI

DETRAZIONI PER FAMIGLIARI A CARICO

Possono essere considerati fiscalmente a carico, i familiari: - coniuge - figli **anche se non conviventi** - nipoti (figli di figli) - nonni - fratelli - cognati - suoceri - nuora/genero **solo se conviventi** che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito (lordo) non superiore a Euro 2.840,50

La detrazione va di norma ripartita fra i genitori al 50%; può essere, tuttavia, attribuita al 100% al genitore che possiede **il reddito più alto**.
In caso di genitori separati, va attribuita al genitore **affidatario** o ripartita al 50% fra i due genitori in caso di **affidamento congiunto**.

Comunque le detrazioni fiscali per figli a carico vanno ripartite per tutti i figli nella medesima percentuale.

Ai **cittadini extracomunitari** spettano le stesse detrazioni per i carichi di famiglia che spettano ai cittadini italiani; significa che, relativamente al coniuge e ai figli, la detrazione spetta anche se gli stessi non convivono col dichiarante.

In questo caso, occorre attestare lo status di familiare a carico mediante documentazione avente le stesse caratteristiche del certificato di Stato di famiglia o Certificato di residenza, emesso dal Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano.

Ne caso in cui, invece, coniuge e figli siano residenti in Italia, nello stesso nucleo del cittadino extracomunitario, occorre presentare al proprio sostituto di imposta o al CAF il certificato di Stato di famiglia da cui risulti il vincolo di parentela.

MUTUI PER L'ACQUISTO E/O COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel caso si sia **acquistato**, nel corso dell'anno 2011, un immobile adibito o da adibire ad abitazione principale, per il quale sia stato richiesto un Mutuo occorre produrre:

- Atto di acquisto
- Atto di mutuo
- Fatture rilasciate dal notaio per l'acquisto e per il mutuo
- Fattura dell'eventuale intermediario immobiliare
- Certificazione rilasciata dalla banca da cui risultino gli interessi passivi pagati nel 2011 e i relativi oneri accessori

Nel caso poi il mutuo sia stato stipulato per la costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale, occorre presentare:

- Atto di mutuo
- Fattura del notaio
- Fatture/ricevute ecc. comprovanti le spese effettuate
- Certificazione rilasciata dalla banca da cui risultino gli interessi passivi pagati nel 2011 e i relativi oneri accessori.



La conciliazione famiglia-lavoro al tempo della crisi

“Democrazia vuol dire donne e uomini insieme al governo capaci di far parlare le loro vite diverse.” Dal video “Se non le donne chi?” realizzato per promuovere la manifestazione del gruppo Se non ora quando dell’11 dicembre 2011.

Forse il termine “Conciliazione famiglia-lavoro” non è molto diffuso nei nostri discorsi quotidiani, specie di questi tempi, ma è molto probabile che quasi tutti possiamo riportare almeno un episodio della nostra vita che ne dia un’immagine concreta. “Quella volta che ero al lavoro e mi hanno chiamato dal nido perché il bambino aveva la febbre”, “quella volta che la nonna è caduta e si è rotta il femore e abbiamo dovuto fare i turni dopo il lavoro per accudirla”, “quella volta che il collega si è ammalato, mi hanno revocato le ferie e ho dovuto rimandare la gita al mare con i bambini”, “quella volta che, durante il colloquio di lavoro, mi hanno chiesto se avevo in programma di fare figli”, o “quella volta che...” un imprevisto o un semplice momento della nostra vita familiare si è mescolato, sovrapposto, scontrato con i ritmi, gli orari, le scadenze del nostro lavoro. Cosa abbiamo fatto? Come ci siamo sentiti?

In molti casi le persone riferiscono reazioni negative: disagio, agitazione, tensione, legati non solo alla natura dell’evento imprevisto (malattia di un familiare, cambiamento dei propri progetti), ma anche a sensi di colpa e/o inadeguatezza dovuti al sentirsi nella posizione di dover necessariamente “scontentare qualcuno”. Ci si sente investiti di un doppio ruolo, una “doppia presenza” (Balbo, 1978), ovvero come se si stessero vivendo contemporaneamente due vite parallele. Questa sensazione è sperimentata spesso dalle donne che lavorano, investite culturalmente e socialmente di un duplice ruolo: di cura, come mogli e madri e, contemporaneamente, di lavoratrici.

La divisione del lavoro, in Italia, presenta una con-

notazione di genere più spiccata che negli altri Paesi: il lavoro familiare resta una responsabilità quasi esclusiva delle donne in tutte le fasi della vita e ciò accade sia che si viva a casa dei genitori, sia che si viva in coppia e persino quando si vive da soli (fonte ISTAT). Avere dei figli e un impiego, poi, significa gestire maggiori carichi di lavoro, ma anche impegnare in attività di lavoro momenti normalmente dedicati ad altre attività, con giornate di lavoro, retribuito e non, che iniziano presto e terminano tardi. Lo sportello di informazione e consulenza on-line della provincia di Milano, gestito dall’Associazione per la famiglia, ha raccolto, tra il 2007 e il 2009, duemila richieste di informazioni sulle tematiche di conciliazione famiglia-lavoro. L’80% di tali richieste proveniva da donne, a testimoniare quanto esse sentano su di sé il peso della responsabilità familiare. C’è comunque da registrare la sensazione che qualcosa stia cambiando, come dimostrato dai dati relativi al grado di soddisfazione legato alla ripartizione dei carichi di lavoro: gli uomini che vivono in coppia con figli mostrano una maggiore soddisfazione nelle situazioni in cui la ripartizione dei carichi di lavoro è meno sbilanciata a sfavore della donna. Ciò significa che anche per i padri diventa sempre più importante poter dedicare del tempo alla famiglia, ai fini della realizzazione personale. Sia per le donne che per gli uomini, allora, assume una grande importanza la capacità di poter gestire diversi livelli: tempo del lavoro, tempo della cura, tempo per Sé, tempo della vita sociale. Dall’esito di questa impresa dipende il grado di soddisfazione personale.

Il tema della conciliazione famiglia-lavoro è entrato a far parte delle politiche comunitarie e nazionali inizialmente sullo sfondo di norme e provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne in tutti gli ambiti sociali e specialmente nel lavoro. L’accesso al mondo del lavoro per le donne, infatti, è stato per molti anni

limitato dalla necessità o convinzione di dover *scegliere* tra la famiglia e il lavoro. L'intento degli interventi a favore della parità mira, invece, a favorire l'*integrazione* tra questi due mondi e lo fa proprio attraverso politiche di conciliazione famiglia-lavoro.

Il principale riferimento legislativo in tema di conciliazione famiglia-lavoro in Italia è la Legge 8 Marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". Questa legge vuole promuovere un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione. Per questo istituisce i congedi parentali, estende il sostegno ai genitori di individui portatori di handicap, stabilisce misure a sostegno della flessibilità di orario e norme che dispongono il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città. In pratica quali sono gli strumenti messi a disposizione delle persone per favorire la conciliazione famiglia-lavoro? Gli asili nido, i congedi familiari per madri e padri, il lavoro a casa e la flessibilità degli orari (part-time, orario flessibile, orario concentrato) sono alcuni dei più importanti. Inoltre, sono attivi finanziamenti per dare alle aziende la possibilità di sperimentare, al loro interno, per un periodo stabilito, soluzioni nuove che permettano ai lavoratori di conciliare responsabilità familiari e lavorative. L'ultimo di questi bandi indetto dalla Regione Lombardia è stato chiuso a novembre 2011 (per prendere visione dell'iniziativa: www.cestec.it/conciliazionevitalavoro)¹.

Nonostante la panoramica degli strumenti ideati



e promossi dalla vigente normativa, sono ancora molte le famiglie che si appoggiano unicamente alla rete sociale di riferimento (nonni, conoscenti) per essere supportati nella cura di figli e anziani, o che si rivolgono a strutture private (case di riposo, nidi privati) per la mancanza di strutture pubbliche. Strumenti come gli asili nido, servizi come i pre- e dopo-scuola gestiti con educatori del Comune, o la disponibilità di personale Socio Assistenziale inviato dai Comuni ai cittadini non autosufficienti, necessitano di investimenti adeguati per poter essere un supporto su cui la cittadinanza possa contare effettivamente.

In un periodo di crisi economica, come quello che stiamo vivendo, viene da chiedersi: è, comunque, opportuno destinare dei finanziamenti alla conciliazione famiglia-lavoro? Qual è la sua utilità prati-

Note:

¹ Per approfondimenti circa la normativa vigente ed eventuali aggiornamenti, si può fare riferimento al sito del Ministero per le Politiche della Famiglia (<http://www.politichefamiglia.it/documentazione/dossier/conciliazione-l-53/le-politiche-per-la-conciliazione.aspx>); per conoscere lo stato delle politiche regionali si può consultare il sito della Regione Lombardia (www.famiglia.regione.lombardia.it).

ca? L'adozione di politiche per la conciliazione dovrebbe comportare vantaggi pratici per i lavoratori, ma anche per coloro che cercano di barcamenarsi tra lavori precari e difficoltà di reinserirsi in un mondo del lavoro sempre più ostile ai bisogni dei singoli lavoratori e delle loro famiglie. Anche le aziende e il territorio di riferimento sono interessati da vantaggi concreti, come è dimostrato da numerosi studi effettuati in ambito nazionale ed europeo. È stato infatti osservato che le difficoltà di conciliazione tra vita familiare e sfera professionale hanno ripercussioni dirette su fenomeni sociali, tra cui il calo del tasso di natalità e l'abbandono del posto di lavoro da parte delle donne a seguito di maternità, con conseguente perdita di capitale professionale da parte delle aziende. Come evidenziato durante la Conferenza delle Regioni Europee su Conciliazione Famiglia-Lavoro del 2010, le donne italiane desiderano, in media, 2,15 figli, ma il desiderio di figli risulta più elevato del tasso di fecondità reale (appena sopra al 1,3%). La maggioranza delle donne risponde di non fare i figli desiderati perché non riesce a conciliare lavoro e famiglia. La riduzione delle nascite, inoltre, comporta l'invecchiamento della popolazione e, di conseguenza, un numero di giovani in età lavorativa minore di quello delle persone in età pensionabile, con un insufficiente ricambio dei contributi a disposizione per le pensioni. L'OCSE riporta dati da cui emerge che l'Italia è contraddistinta da bassa occupazione femminile (intorno al 46%, con grandi differenze tra donne con e senza figli) e bassa natalità e "ha quindi più ragioni di altri a ricercare nella conciliazione una via d'uscita dall'impasse sociale ed economica" (Anna C. D'Addio - membro della Divisione Politiche Sociali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

La conciliazione famiglia-lavoro sembra, quindi, essere un passo necessario da fare per permettere uno sviluppo sostenibile a livello sociale ed economico del Paese. D'altro canto, è stato già denunciato un rischio: il modello attuale di conciliazione è stato principalmente "orientato a rendere funzionale la famiglia al mercato" (P. Donati, intervento alla Conferenza delle Regioni Europee su Conciliazio-

ne Famiglia-Lavoro, Gennaio 2010). Ovvero il rischio è quello di impegnarsi per mettere a disposizione mezzi e strumenti non tanto per favorire l'integrazione dei mondi della famiglia e del lavoro, secondo le necessità dell'essere umano, bensì per consentire agli individui di lavorare sempre di più, secondo le richieste del mercato. Per superare un'idea di conciliazione come "assistenza alla famiglia nei confronti del mercato" occorre affiancare a progetti e azioni concrete una riflessione più profonda circa i bisogni delle famiglie e degli individui. Integrare i bisogni delle famiglie con esigenze del mondo del lavoro, a nostro parere, non deve comportare una ridefinizione dei bisogni umani, ma deve piuttosto partire da questi per riscrivere le regole di un mercato, nato per supportare l'esistenza sociale e sviluppatosi sempre meno a misura d'uomo.

Dr.ssa **Marcella Meroni**
Dr.ssa **M. Cristina Zantomio**
www.prospettivapsicologia.it

Riferimenti bibliografici:

- Laura Balbo, *La doppia presenza*, in "Inchiesta", n.32, 1978, pp. 3-11
- *8 Marzo: giovani donne in cifre* – Nota informativa Istat, 8 Marzo 2011
- *Atti della Conferenza delle Regioni Europee su Conciliazione Famiglia-Lavoro*, Padova 28-29-30 gennaio 2010.
- *Diritti e opportunità per i genitori che lavorano*, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, maggio 2010.
- *Progetti finanziati dall'Art. 9 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53 – Anno 2007* Compendio a cura del Dipartimento per le Politiche della Famiglia in collaborazione con Isfol.
- L. 8 marzo 2000, n. 53, *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*.
- D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53*.

La riforma previdenziale

A seguire una prima analisi di alcune delle norme contenute nella riforma in vigore dal primo gennaio 2012. Norme che saranno sicuramente oggetto di ulteriori approfondimenti nei prossimi numeri.

- **NUOVO REGIME PENSIONISTICO APPLICABILE A PARTIRE DALL'1.1.2012**

Continua ad applicarsi la previgente disciplina pensionistica (pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, relativa disciplina dei requisiti per il diritto e regime delle decorrenze) nei confronti dei lavoratori che maturino i previgenti requisiti (età/anzianità contributiva) entro il **31.12.2011**. Tali soggetti possono accedere a pensione anche successivamente al 2011 sulla base dei previgenti requisiti/finestre, senza alcuna penalizzazione sul calcolo pensionistico, e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, e con riferimento a diritti maturati da quella data in poi, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono invece sostituite dalle seguenti due uniche tipologie di prestazioni:

- a) "pensione di vecchiaia";
- b) "pensione anticipata".



A) LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Questi i **requisiti anagrafici** per il diritto a pensione di vecchiaia stabiliti, a decorrere dall'1.1.2012, tenendo conto dell'incremento dell'aspettativa di vita che interverrà dal 2013, nei confronti dei soggetti che maturano il diritto da quella data in poi:

Donne lavoratrici dipendenti

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO
2012	62 anni
2013	62 anni e 3 mesi
2014 2015	63 anni e 9 mesi
2016 2017	65 anni e 7 mesi (i 4 mesi aggiuntivi, relativi al secondo triennio di adeguamento alle speranze di vita, sono da confermare)
2018	66 anni e 7 mesi (ulteriormente incrementabili, a partire dal 2019, a cadenza biennale, secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita)

Donne lavoratrici autonome (art-com-cd/cm) e iscritte alla Gestione Separata Inps

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO
2012	63 anni e 6 mesi
2013	63 anni e 9 mesi
2014 2015	64 anni e 9 mesi
2016 2017	66 anni e 1 mese (i 4 mesi aggiuntivi, relativi al secondo triennio di adeguamento alle speranze di vita, sono da confermare)
2018	66 anni e 7 mesi (ulteriormente incrementabili, a partire dal 2019, a cadenza biennale, secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita)

Uomini lavoratori dipendenti e autonomi e donne dipendenti del pubblico impiego

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO
2012	66 anni
2013 2014 2015	66 anni e 3 mesi
2016 2017 2018	66 anni e 7 mesi (i 4 mesi aggiuntivi, relativi al secondo triennio di adeguamento alle speranze di vita, sono da confermare). Anche in questo caso, a partire dal 2019 i requisiti sono assoggettati ad ulteriore incremento a cadenza biennale secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita.

A partire dal 2018 quindi esisterà un unico requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia valido per tutti i lavoratori (uomini e donne, dipendenti e autonomi) appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap etc...).

Requisito contributivo

Il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla “nuova” pensione di vecchiaia (**diritti maturati dall’1.1.2012 in poi**), viene stabilito in maniera unica e unitaria per tutti i lavoratori (uomini e donne, dipendenti e autonomi) e tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap etc...): **20 anni di contribuzione**, validi sia per chi matura il requisito nel sistema retributivo-misto, sia per chi lo matura nel sistema contributivo.

Deroghe ai requisiti anagrafici e contributivi minimi previste dalla previgente normativa
Permangono le deroghe ai requisiti minimi anagrafici e contributivi per il diritto a pensione di vecchiaia previste dalla previgente normativa e vale a dire:

- conferma dei requisiti anagrafici in vigore al 31.12.1992 per i lavoratori non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento

- conferma dei requisiti contributivi in vigore al 31.12.1992 per i lavoratori che li avessero maturati entro il 31.12.1992 ovvero che anteriormente a quella data fossero stati ammessi alla prosecuzione volontaria, e per i lavoratori c.d. “discontinui” (dipendenti in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare)
- requisito contributivo “personale ridotto” per lavoratori dipendenti in possesso di un’anzianità contributiva al 31.12.1992 tale che, sebbene incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non avrebbe consentito loro di conseguire i 20 anni di contribuzione.

Da notare che la perentoria nuova formulazione normativa, che non contiene richiamo alcuno alla disciplina previgente, sembrerebbe lasciar intendere un definitivo abbandono di tutte le disposizioni derogatorie più sopra indicate quantomeno in riferimento ai soggetti che matureranno i requisiti a partire dall’1.1.2012 in poi. In altri termini le deroghe di cui sopra sembrerebbero mantenere operatività soltanto nei confronti di coloro per i quali continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina pensionistica (lavoratori in possesso dei



previgenti requisiti entro il 31.12.2011 e/o lavoratori espressamente derogati).

B) LA PENSIONE ANTICIPATA

La “nuova” pensione anticipata istituita a decorrere dall’1.1.2012 nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti a partire da quella data in poi, prevede il solo raggiungimento di un requisito contributivo minimo slegato da ulteriori condizioni anagrafiche o quote.

Questi quindi i **requisiti contributivi minimi** per il diritto a **pensione anticipata** stabiliti, a decorrere dall’1.1.2012 in poi, nei confronti dei soggetti che maturano il diritto a partire da quella data (tenendo conto anche in questo caso dell’aspettativa di vita):

Donne

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO
2012	41 anni e 1 mese
2013	41 anni e 5 mesi
dal 2014	41 anni e 6 mesi (alle scadenze del 2016, 2019, e quindi di lì in poi a cadenza biennale i requisiti sono assoggettati ad ulteriore incremento secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita)

Uomini

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO
2012	42 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi
dal 2014	42 anni e 6 mesi (alle scadenze del 2016, 2019, e quindi di lì in poi a cadenza biennale i requisiti sono assoggettati ad ulteriore incremento secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita)

I predetti requisiti riguardano sia le pensioni anticipate da liquidare nel sistema retributivo-misto, che

quelle conseguibili nel sistema contributivo, e si applicano indistintamente a tutte le categorie di lavoratori (dipendenti e autonomi) appartenenti a tutti i regimi previdenziali.

Penalizzazioni nel caso di accesso a pensione prima dei 62 anni

Per coloro i quali accedano a pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni è prevista comunque l’applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico.

Tale riduzione è pari al 1% per i primi due anni di anticipo. Sale di un ulteriore 2% per ogni anno di anticipo per chi accederà alla pensione prima dei 60 anni.

SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO IN PRO QUOTA PER LE ANZIANITÀ MATURE A PARTIRE DAL 1/1/2012

La norma dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.

Viene quindi in pratica abrogato il sistema di calcolo totalmente retributivo disciplinato dalla legge 335/95 indirizzato ai lavoratori in possesso di una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31/12/1995.

D’ora in poi per i lavoratori che matureranno anzianità contributive a partire dal 1/1/2012 i sistemi di calcolo pensionistico applicabili alle diverse fattispecie saranno:

- sistema “**misto 1**”, con quota retributiva sulle anzianità maturate fino al 31.12.1995 e quota contributiva sulle anzianità successive
- sistema “**misto 2**”, con quota retributiva sulle anzianità maturate fino al 31.12.2011 e quota contributiva sulle anzianità successive
- sistema **interamente contributivo**, applicabile ai lavoratori “privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie” ed a coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo.

LE DEROGHE ALLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL 2012

Continua ad applicarsi la previgente disciplina pensionistica (pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, relativa disciplina dei requisiti per il diritto e regime delle decorrenze) **nei confronti delle seguenti categorie:**

- soggetti che maturino i previgenti requisiti (età/anzianità contributiva/eventuale quota) entro il 31.12.2011
- donne che, fino al 2015, accedono a pensione di anzianità con i requisiti in vigore prima del 2008 (57 anni d'età e 35 di contributi se dipendenti, ovvero 58 anni e 35 di contributi se autonome) optando, al momento del pensionamento, per la liquidazione del trattamento secondo le regole del calcolo contributivo. (c.d. "opzione donna").

Le disposizioni previgenti continuano inoltre ad applicarsi, entro un numero massimo di beneficiari da determinare con un decreto attuativo, ai soggetti che, sebbene maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4.12.2011, e che perfezionino i requisiti (previgenti) entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
- lavoratori collocati in mobilità lunga sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011
- lavoratori che, alla data del 4.12.2011, siano già titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, o per i quali sia previsto il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data (4 dicembre 2011). In questo seconda ipotesi, i lavoratori in esodo dovranno rimanere a carico dei predetti fondi fino al compimento minimo dei 59 anni di età, anche nel caso in cui maturino i requisiti di accesso al pensionamento, secondo le previgenti disposizioni, prima del compimento di tale limite di età
- lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 4.12.2011

- dipendenti pubblici che, alla data del 4.12.2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio
- lavoratori già compresi nella graduatoria dei 10.000 soggetti esonerati dal nuovo regime delle decorrenze introdotto, a far data dal 2011, per effetto dell'art. 12 del DL. 78/2010 conv. in L. 122/2010, e che perfezionano i requisiti dopo il 2011

Il decreto interministeriale attuativo dovrà essere emanato **entro 3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 201 e dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di soggetti beneficiari della deroga sulla base di un limite di tetto annuo di spesa fissato dalla norma. Agli Enti previdenziali spetterà il compito di monitorare l'accesso ai trattamenti pensionistici in deroga, con l'obbligo di bloccare l'accoglimento di ulteriori domande nel caso venga raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa.

Per tutti i soggetti sopra richiamati che maturino i requisiti di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012, trovano comunque applicazione, dal 2013 le disposizioni riguardanti l'adeguamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, secondo le modifiche introdotte dal medesimo decreto.

Le disposizioni di riforma pensionistica introdotte dal DL 201/2011 non trovano infine applicazione nei confronti del personale militare (**FF.AA** compresi **Carabinieri**), delle Forze di polizia ad ordinamento sia militare che civile (**Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato**), e del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. **Per tali categorie continua pertanto ad applicarsi la disciplina vigente al 31.12.2011**. Allo scopo tuttavia di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per questi regimi, con regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 2012, dovranno essere adottate "misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al

sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti”.

PARTICOLARE REGIME DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Introdotta un regime agevolato di accesso al pensionamento riservato ai soli **lavoratori dipendenti del settore privato** che al 31.12.2012 siano in possesso di particolari requisiti. Il particolare regime, che riguarda gli iscritti sia al FPLD che ai fondi sostitutivi, opera nei confronti:

- dei lavoratori che maturino **entro il 31.12.2012** i 35 anni di contribuzione, a condizione che alla medesima data perfezionino i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità secondo il preigente sistema delle quote, (“**quota**” **96**, con almeno **35 anni di contributi** e **60 anni di età**)
- delle lavoratrici che **entro il 31.12.2012** maturino un'anzianità contributiva di almeno **20 anni** e un'età anagrafica di almeno **60 anni**.

I soggetti che rientrano nelle ipotesi descritte possono accedere al pensionamento con un'età non inferiore a 64 anni, se ciò risulti più favorevole rispetto ai requisiti ordinari previsti dalla nuova normativa.

• ALTRE DISPOSIZIONI

L'INNalzAMENTO DELL'ETÀ PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO SOCIALE

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il riconoscimento del diritto all'Assegno Sociale e per la trasformazione della pensione e dell'assegno mensile di invalidità civile o della pensione ai sordi civili in Assegno Sociale è incrementato di un anno: 66 anni di età.

Poiché tuttavia anche in questo caso occorre applicare, già a partire dal 2013, gli incrementi per adeguamento alle speranze di vita, il predetto requisiti-

to anagrafico deve essere in tal modo rideterminato:

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO
2012	65 anni
2013 2014 2015	65 anni e 3 mesi
2016	65 anni e 7 mesi (i 4 mesi aggiuntivi, relativi al secondo triennio di adeguamento alle speranze di vita, sono da confermare)
2018	66 anni e 7 mesi (ulteriormente incrementabili, a partire dal 2019, a cadenza biennale, secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita)

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA TOTALIZZAZIONE

Viene abrogato, con effetto dall'1.1.2012, il requisito contributivo minimo di 3 anni sino a quella data richiesto per la cumulabilità, ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione delle singole gestioni previdenziali in cui il lavoratore può far valere contribuzione. Tale abrogazione riguarda pertanto i soli diritti pensionistici che vengono a maturazione a partire dall'1.1.2012 in poi.

LAVORI USURANTI

Per i lavoratori “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” di cui al D.Lgs. 67/2011 cambiano, a partire dall'1.1.2012, i benefici di “accesso anticipato al pensionamento” previsti dall'originario testo normativo. Torneremo successivamente e più in particolare sull'argomento

BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

Si tratta del meccanismo che con effetto dal 1° gennaio di ogni anno adegua i trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita accertata dall'Istat. Per gli **anni 2012 e 2013** la rivalutazione automatica è riconosciuta solo sui trattamenti pensionistici d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo, nella misura del 100% dell'aliquota stabilita. Pertanto, nel 2012, la rivalutazio-

ne spetta solo agli gli assegni di importo fino a **1.405,05 euro mensili**. Per gli assegni mensili che a dicembre 2011 superano tale importo è previsto il blocco totale della perequazione automatica.

La norma prevede, inoltre, un correttivo a favore dei pensionati la cui rendita sia di poco superiore a 3 volte il trattamento minimo. Qualora, infatti, l'importo complessivo delle pensioni sia superiore a 1.405,05 euro, ma risulti inferiore a questo limite incrementato dell'aumento previsto dai nuovi criteri di rivalutazione, deve essere comunque attribuito un incremento fino a concorrenza di tale limite maggiorato.

SOPPRESSIONE DELL'INPDAP

E TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'INPS

L'art. 21 del provvedimento ha disposto, a decorrere **dall'1.1.2012**, la **soppressione dell'Inpdap** ed il **passaggio delle relative funzioni e risorse strutturali (umane e finanziarie) all'Inps**, il quale ultimo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Istituto.

Vale la pena di sottolineare che ciò che è stato soppresso è il solo Inpdap (fino ad oggi Istituto previdenziale di riferimento dell'intero pubblico impiego) e non la specifica normativa che disciplina la previdenza dei pubblici dipendenti. ■

Indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti

Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire!

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e che hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

L'indennità è riconosciuta se le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

I requisiti

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:

- un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità)
- almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).

La domanda

La domanda va presentata all'INPS **ENTRO IL 31 MARZO** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

Documenti necessari:

- carta d'identità
- codice fiscale
- modello DL86/88
- IBAN

I nostri sportelli sono a disposizione per la compilazione e l'inoltro per via telematica delle domande

SCADE IL 31 MARZO 2012

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL C.T.ACLI DELLA PROVINCIA

PROPOSTE C.T.A. "L.MORELLI" DI BUSTO ARSIZIO



Dall'11 al 18 Maggio: Tour a **Samarcanda**
Giugno: Visita culturale a **Firenze** (3gg/ 2 notti)

Giugno: soggiorno montano a **Molveno** (20 gg)
Agosto: soggiorno marino a **Gatteo Mare** (15 gg)
Settembre: gita giornaliera "**I luoghi della fede**" a Milano
Dicembre: dal 23 soggiorni climatici a **Loano** (3 turni di 15 gg circa ciascuno).

Per informazioni e prenotazioni:
CENTRO TURISTICO ACLI "L.Morelli"
Via Pozzi 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO
Tel. 0331/638073
Mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.30

PROPOSTE C.T.A. "L.RIMOLDI" DI GALLARATE E C.T.ACLI DI VARESE



Soggiorni montani tutto l'anno presso le nostre case vacanze ed alberghi convenzionati:

- Casa Alpina di **Motta di Campodolcino**
- Albergo Rendena 2* a **Pinzolo**
- Hotel Holiday 3*s a **Monclassico**
- Villa Bacchiani a **Pozza di Fassa**

Soggiorni marini tutto l'anno presso le nostre case vacanze ed alberghi convenzionati:

- Villa Gioiosa *** a **Diano Marina**
- Villa Sacra Famiglia *** ad **Arma di Taggia**
- Hotel Aquilia *** a **Laigueglia**
- Villa Freschi *** a **Ronchi di Massa**
- Hotel Atlantico di **Senigallia**

Soggiorni marini estivi presso alcuni villaggi turistici convenzionati:

- Villaggio Rasciada Club a **Castelsardo**
- Marina Resort 4* nel Goflo di **Orosei**
- Villaggio Club Marina Seada Beach 4* a **Budoni**
- Blu Hotel Village a Porto Rosa 4* a **Furnari**
- Nicotera Beach Club Village 4* a **Nicotera**
- Blu Salento Village 4* a **Sant'Isidoro**



Soggiorni termali ad **Ischia** ed a **Sciaccia** presso alcune strutture convenzionate:

- Grand Hotel terme d'Augusto 5* a **Lacco Ameno**
- Hotel terme Villa Svizzera 4* a **Lacco Ameno**
- Hotel Terme San Lorenzo 4* a **Lacco Ameno**
- Hotel Cala Regina 4* a **Sciaccia**
- Hotel Torre del Barone 4* a **Sciaccia**
- Hotel Lipari 4* a **Sciaccia**
- Hotel Alicudi 4* **Sciaccia**

• Inoltre, proponiamo pellegrinaggi nei più famosi luoghi di culto e gite culturali nelle più belle ed interessanti città d'Italia.

Per informazioni e prenotazioni:
CENTRO TURISTICO ACLI "Luigi Rimoldi"
Via Agnelli 33 - 21013 GALLARATE
Tel. 0331/776395
Martedì dalle 14.30 alle 17.30
e giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: ctagallarate@aclivarese.it

CENTRO TURISTICO ACLI VARESE
Via Speri Della Chiesa 9 - 21100 VARESE
Tel. 0332/497049 - Fax 0332/214511
Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: cta@aclivarese.it

CONTINUA

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL C.T.ACLI DELLA PROVINCIA

PROPOSTE C.T.A. DI CASSANO MAGNAGO

13-14 Aprile: Tour “Alla scoperta del vicentino: Chiampo, Monte Berico, Bassano del Grappa, Marostica e Breganze”

Giugno: Tour della Costiera Amalfitana

Agosto: Tour Mosca e San Pietroburgo

Settembre: Breve soggiorno in montagna nelle Dolomiti Trentine (4gg/ 3 notti)

Per informazioni e prenotazioni:

CENTRO TURISTICO ACLI

DI CASSANO MAGNAGO

Via XXIV Maggio 1

21012 CASSANO MAGNAGO

Tel. 0331/206444

Martedì e venerdì dalle 20.00 alle 21.30

e lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00

e-mail: aclicassanomagnago@aclivarese.it



PROPOSTE C.T.A. DI SARONNO

24 Marzo: Gita giornaliera a Savona e Genova (mostra a Palazzo Ducale)

Dal 19 al 22 Aprile: Tour “Tuscia, da Bolsena a Viterbo” (3gg/ 4 notti)

Dal 15 al 22 Maggio: Tour “Romania: Transilvania e Bucovina” (8gg/7 notti)

7 Giugno: Gita giornaliera a Sabbioneta e Mantova

Dall’11 al 15 Settembre: Tour “Parigi e dintorni” (5gg/4 notti)

Dall’11 al 14 Ottobre: Tour “Sicilia occidentale: da Palermo a Trapani e Cefalù” (6gg/5 notti)

27 Ottobre: Gita giornaliera a Cremona e Lodi Vecchio

Dicembre: Tour per Capodanno (4 gg/3 notti) oppure Tour per i Mercatini di Natale (2gg/1 notte)

Inoltre, da giugno a settembre soggiorni marini a Pinarella di Cervia presso l’Hotel Roxy*** con un servizio pullman Saronno-Pinarella A/R per tutti i soci.

Per informazioni e prenotazioni:

CENTRO TURISTICO ACLI DI SARONNO

Vicolo S.Marta 7 - 21047 SARONNO

Tel. 02/96703870

Lunedì, mercoledì e venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

e martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Per quanto concerne i tour e le gite giornalieri verranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di 35-40 partecipanti.

Queste e altre proposte sono consultabili nel dettaglio sul sito internet delle Acli Provinciali www.aclivarese.it alla voce “Turismo Sociale”

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli). Il costo della tessera è di € 13,50 (validità 1° gennaio/31 dicembre), mentre i tesserati Acli devono richiedere l’opzione C.T.A. del costo di € 7,00. Infine, per quanto concerne coloro che hanno sottoscritto la delaga FAP sulla pensione, il costo dell’opzione non sarà da addebitare al socio ma sarà a carico della FAP. La tessera comprende l’assistenza sanitaria Mondial Assistance.



SAF ACLI VARESE SRL

Servizi Fiscali

Tel. 0332.281357 (solo informazioni)

fax 0332.230938

Via Speri Della Chiesa, 9

Varese

Servizi fiscali

Oltre alla compilazione ed inoltro telematico delle Dichiarazioni dei Redditi (Modello 730 e/o Modello UNICO) del calcolo ICI della compilazione della Dichiarazione ICI, siamo a vostra disposizione per informazioni di carattere fiscale, soprattutto per quanto riguarda la normativa, da sempre soggetta a cambiamenti, innovazioni, implementazioni legislative.

Contenzioso tributario

(Avvisi Bonari - Cartelle esattoriali - Avvisi di irregolarità - Dichiarazioni Integrative)

Si tratta di un servizio atto ad aiutare il contribuente qualora abbia ricevuto delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dopo una disamina del caso, qualora si rilevasse la non correttezza di detta Comunicazione, viene predisposta la relativa Istanza di rettifica/sgravio.

Nel caso, invece, in cui il Contribuente si accorgesse di avere omesso redditi o dimenticato di inserire Oneri detraibili/deducibili (leggi: spese sostenute) potremo predisporre ed inviare una Dichiarazione dei redditi Integrativa che servirà a correggere e quindi sanare la sua posizione.

Servizio ISE - ISEU - FSA

Offriamo il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) finalizzate al calcolo dell'ISE/ISEE.

Inoltre provvediamo alla compilazione trasmissione telematica delle Domande relative a Bonus Gas - Bonus Energia - Assegno di Maternità (per madri casalinghe/disoccupate) e di Assegno al Nucleo.

Siamo a vostra disposizione anche per la compilazione e l'invio telematico di pratiche inerenti il Fondo Sostegno Affitti (FSA) e Fondo Mutuo Prima Casa in convenzione con la Regione Lombardia.

Abbiamo in essere delle convenzioni con alcuni Atenei per la compilazione e relativo invio telematico delle richieste ISEU per il calcolo delle Tasse universitarie.

Servizio Successioni

Offriamo la completa assistenza nella predisposizione e presentazione agli Uffici Finanziari delle Dichiarazioni di Successione con relativo calcolo delle Imposte dovute, nonché delle volture al Catasto di competenza. Offriamo inoltre il servizio di "riunione di usufrutto" con le relative Volture.

Servizio Contratti di Locazione

Il servizio consiste nella stesura di contratti di locazione (canone libero - convenzionale - transitorio ecc.) e/o di comodato gratuito con la relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Provvediamo a tenere monitorate le scadenze dei rinnovi contratto dei nostri utenti, predisponendo i Modelli F23 per il pagamento delle tasse inerenti.

Provvediamo al calcolo dell'Imposta di Registro nel caso di recesso anticipato.

Inoltre forniamo consulenza per verificare la convenienza alla CEDOLARE SECCA.

Servizio di contabilità

Il servizio consiste nella gestione della contabilità semplificata (ma anche per regimi agevolati e contribuenti minimi) dei titolari di partita IVA e comprende: la tenuta dei registri IVA, le liquidazioni IVA trimestrali/annuali, elaborazione del modello Unico, dichiarazione IVA, dichiarazioni IRAP, Studi di Settore, modello 770. Provvediamo inoltre agli inviti telematici delle dichiarazioni e dei modelli F24.

Altri servizi

- Modelli RED
- Modelli Detrazioni (per Enti Pensionistici)
- Modelli EAS
- Destinazione 5 e 8 per mille
- Modelli INPS (ICRIC - ICLAV - AS/PS)

Orari di ricevimento degli Sportelli SAF

VARESE (0332.281357)

via Speri Della Chiesa, 9

Lunedì, martedì e giovedì
9.00-12.30 e 14.30-17.30

Mercoledì e venerdì
9.00-12.30

Sabato 9.00-11.00

ANGERA (0331.960256)

piazza Garibaldi, 10

Giovedì 9.00-12.30

BUSTO ARSIZIO (0331.637113)

via Pozzi, 3

Lunedì 9.00-12.30
(su appuntamento)

e 14.30-17.30

Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30

Venerdì 9.00-12.30 e 14.30-17.00

(su appuntamento)

CASSANO MAGNAGO

(0331.206444)

via XXIV Maggio, 1

Lunedì 9.00-12.30

e 14.30-17.30 (su appuntamento)

Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30

CASTELLANZA (0331.502739)

via Vittorio Veneto, 4

Lunedì 9.00-12.30

(a settimane alterne)

GALLARATE (0331.701061)

via Agnelli, 33

Martedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30

Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30

LUINO (0332.536068)

via Bernardino Luini, 33

Lunedì (a settimane alterne)

9.00-12.30 e 14.30-17.30

SARONNO (02.96280069)

vicolo Santa Marta, 7

Lunedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30

Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30

(pomeriggio solo su appuntamento)

TRADATE (0331.842259)

via Santo Stefano, 30

Solo il martedì

9.00-12.30 e 14.30-17.30

(pomeriggio solo su appuntamento)

il tuo 5 x 1000



Fondazione promossa dalle ACLI Provinciali di Varese

Dopo i buoni risultati intrapresi fino ad oggi la Fondazione "La Sorgente" Onlus continua la sua attività e per il 2012 propone nuove aree di intervento. Informazioni più dettagliate sulle aree progettuali, sui bandi e sul regolamento sono disponibili sul nostro sito www.fondazioneelasorgente.it



Sostegno al disagio in ambiti di degrado o isolamento sociale



Sostegno iniziative per favorire l'integrazione scolastica



Sostegno di iniziative che promuovono qualità di vita sociale, formazione umana e professionale e il lavoro

Il 5 x 1000 alla Fondazione La Sorgente Onlus è un gesto concreto! E NON TI COSTA NULLA

Cosa fare per destinare la quota del 5 per mille alla Fondazione La Sorgente Onlus (C.F. 95065710121)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni.

Finanziamento della ricerca scientifica e della università

FIRMA \ FIRMA QUI !

FIRMA

E INDICA QUESTO CODICE FISCALE:

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **95065710121**

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

Finanziamento della ricerca sanitaria

Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

Il 5 x 1000 non avrà alcun costo aggiuntivo per il contribuente e NON è alternativo all'8 x 1000